



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA**

*Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore  
P.le Kennedy, n. 20 – 00144 ROMA- Tel.: 06 97727322-7086*

Al Magnifico Rettore dell'Università degli  
Studi di Catania  
Prof. Giacomo Pignataro

e, p.c. All'Avvocatura distrettuale di Catania  
c.a. Avv. Domenico Maimone

**Oggetto: Statuto di Ateneo – Sentenza CGARS n. 150 del 27 febbraio 2015**

Con riferimento alla nota del 3 marzo 2015, n. 25353/I/2, con la quale l'Università degli studi di Catania, a seguito della sentenza CGARS n. 150 del 27 febbraio 2015, ha chiesto a questo Ministero per quanto di competenza di far pervenire osservazioni ai fini dell'adeguamento dello Statuto di autonomia alla citata sentenza, si osserva quanto segue.

Il contenzioso avviato dal Ministero in relazione allo Statuto di codesto Ateneo è stato determinato in origine dalla circostanza che l'Università non ha tenuto conto dei rilievi che sullo stesso sono stati formulati dal Ministero con nota n. 5039 del 24 novembre 2011 e ha quindi provveduto alla sua emanazione in data 28.11.2011 (lo Statuto è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30/11/2011).

Peraltro, già prima che fosse adottata sul contenzioso in questione la sentenza del Giudice di primo grado (TAR Sicilia, sentenza n. 2181 del 2012), l'Università di Catania con nota n. 19873 del 15 marzo 2012 ha comunicato di aver modificato alcune norme del testo statutario, recependo parte dei rilievi contenuti nella citata nota direttoriale n. 5039 del 2011. Alla luce di tali modifiche, il Ministero ha trasmesso in data 14 maggio 2012 all'Ateneo una nuova nota direttoriale (n. 2386), con la quale, nel prendere atto di alcune modifiche introdotte dall'Ateneo nel senso indicato dal Ministero, si ribadivano alcune richieste di modifica dello Statuto allo scopo di superare il contenzioso pendente in materia.

Successivamente, codesto Ateneo ha adottato e, con nota n. 117317 del 1° ottobre 2014, inviato allo scrivente Ministero nuove modifiche statutarie con le quali venivano recepite la maggior parte delle osservazioni in precedenza formulate dal MIUR. In proposito, questa Direzione Generale, dapprima con nota direttoriale n. 28082 del 2014 e poi con nota direttoriale n. 29863 del 2014, nell'esprimere parere favorevole alla pubblicazione delle modifiche statutarie in questione, ribadiva alcune criticità con riferimento a due norme statutarie non coinvolte nel processo di modifica statutaria.

Si tratta, nello specifico, dell'**articolo 6, comma 8**, dello Statuto che prevede, per l'ipotesi di cessazione anticipata del Rettore, la decorrenza del mandato dal decreto ministeriale di nomina e per sei anni a partire dal "successivo anno accademico", con ciò prevedendo una deroga alla



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

durata massima della carica di sei anni (non accademici) del mandato rettorale prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d), della legge n. 240/2010.

La seconda norma è contenuta nell'**art. 18, comma 4, lett. c)**, dello Statuto, ai sensi della quale partecipano all'organo deliberante della struttura di raccordo tutti i "direttori di dipartimenti assistenziali a guida universitaria". L'art. 2, comma 2, lett. f), della legge n. 240/2010, prevede invece che i componenti dell'organo deliberante della struttura di raccordo (ulteriori rispetto ai Direttori di dipartimento ed alla rappresentanza studentesca) debbano essere "scelti" nell'ambito delle seguenti categorie (e, quindi, essere "rappresentanti" delle medesime): componenti delle giunte dei dipartimenti, coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura.

Per completezza, si segnala che l'ulteriore modifica statutaria di codesto Ateneo, inviata con nota n. 11872 del 2 febbraio 2015, è allo stato al vaglio della scrivente Direzione Generale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 1989.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il percorso di revisione statutaria intrapreso da codesta Università successivamente all'avvio del contenzioso da parte del Ministero, di recente alimentato da una consistente novella statutaria volta a recepire sostanzialmente tutti i rilievi originariamente formulati, possa completarsi con l'adozione delle due citate, ulteriori modifiche nel senso auspicato dal Ministero allo scopo di ricondurre definitivamente lo Statuto dell'Università degli studi di Catania nell'alveo dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 2 della legge n. 240/2010.

In conclusione, a parere dello scrivente, le censure del Supremo Giudice amministrativo siciliano concernenti il procedimento di adozione dello Statuto possono ritenersi assorbite dalla circostanza che l'Ateneo catanese ha superato con apposite successive modifiche statutarie, deliberate dai competenti organi accademici, la quasi totalità dei rilievi formulati dal Ministero alla versione originaria dello Statuto.

Distinti saluti

**Il Direttore Generale  
Daniele Livon**